# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI LAUREATI FREQUENTATORI

#### Art. 1

## Oggetto e finalità

- 1. Il presente Regolamento disciplina la presenza presso le strutture dell'Università, in qualità di laureati frequentatori, di coloro che hanno terminato un corso di studio (laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, master).
- 2. La frequenza delle predette strutture, finalizzata ad acquisire esperienze utili per il percorso professionale del laureato, deve essere compatibile con il regolare svolgimento delle attività didattiche e di ricerca dei singoli dipartimenti.
- 3. I laureati frequentatori non possono svolgere compiti istituzionali. La presenza nelle strutture di cui al comma 1 non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro.

### Art. 2

### Durata

1. I laureati frequentatori hanno accesso alla struttura universitaria ospitante (Dipartimento) per un periodo di 3, 6, 12 mesi. Il periodo massimo di frequenza è di 24 mesi in un triennio, che decorre a partire dalla prima frequenza autorizzata.

### Art. 3

## Programmazione delle presenze di laureati frequentatori e presentazione della domanda

- 1. Le strutture ospitanti (Dipartimento) devono approvare entro il mese di giugno di ogni anno il numero dei posti disponibili a valere per l'anno accademico successivo in relazione agli spazi, alle attrezzature in dotazione e, in particolare, alle attività di ricerca previste. Il numero di posti deliberato può essere integrato nel corso dell'anno accademico a seguito del cambiamento delle condizioni sopra elencate e/o in caso di nuove necessità.
- 2. Nel caso in cui la frequenza preveda anche la presenza presso una struttura sanitaria, questa deve essere preventivamente concorda dal Dipartimento con la struttura sanitaria.
- 3. Il Consiglio di Dipartimento, determina annualmente il contributo economico che il laureato frequentatore deve versare per accedere agli spazi universitari. Il contributo differenziato in base alla durata della frequenza è comprensivo del contributo assicurativo (per infortuni e rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi).
- 4. I candidati devono presentare la domanda al Dipartimento interessato, a decorrere dal 1° di settembre. La domanda deve essere corredata di:
- curriculum vitae et studiorum,
- copia di un documento di riconoscimento valido,
- descrizione delle attività che il laureato frequentatore intende svolgere.

Il titolo di studio dichiarato sulla domanda, completo di denominazione dell'Università che lo ha rilasciato, data di conseguimento e la relativa votazione, vale quale autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

Nella domanda il candidato ha la facoltà di indicare un nominativo di un Tutor, individuato tra i professori ordinari, associati e ricercatori afferenti alla struttura, che controfirma dichiarando la propria disponibilità ad affiancare il laureato frequentatore.

5. Qualora la frequenza preveda la presenza anche presso una struttura sanitaria, il richiedente dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione agli uffici preposti della azienda o presidio coinvolti e dovrà produrre tale autorizzazione, di durata uguale a quella della frequenza presso la struttura universitaria, contestualmente alla presentazione della domanda.

### Art. 4

# Ammissione e attivazione del profilo

# 1. Le strutture ospitanti:

- valutano le domande pervenute ed entro un mese comunicano l'ammissione o la non-ammissione alla frequenza;
- nominano un Tutor che affianca il laureato frequentatore. Il Tutor è nominato tra i professori ordinari, associati ed i ricercatori afferenti alla struttura, dal Responsabile della struttura stessa;
- provvedono alla attivazione di un profilo utente presso i sistemi informatici per la gestione del personale interno dedicato alla ricerca, al fine di una corretta profilazione per l'accesso a tutte le risorse informatiche;
- i laureati frequentatori accedono ai servizi informatici a cui accedono i cultori della materia.

#### Art. 5

## Obblighi del laureato frequentatore

- 1. I laureati frequentatori, prima di accedere agli spazi universitari, devono presentare alla struttura ospitante copia del versamento del contributo economico.
- 2. Il laureato frequentatore è tenuto a utilizzare il tesserino di riconoscimento, predisposto dalla struttura ospitante, ad osservare le disposizioni organizzative in vigore presso la struttura ospitante, comprese quelle per la sicurezza e la prevenzione, quelle per la tutela della riservatezza e della tutela dei dati personali astenendosi dalla divulgazione dei dati e delle notizie dei quali venga a conoscenza durante la frequenza.
- 3. Il laureato frequentatore deve altresì attenersi alle regole di condotta dell'Ateneo definite dal Codice Etico.

#### Art. 6

## Incompatibilità

- 1. Non è ammessa la frequenza contemporanea a più di una struttura universitaria di questo Ateneo. La frequenza è incompatibile con l'iscrizione presso l'Università degli Studi di Brescia, ai seguenti corsi:
- Corsi di laurea e laurea magistrale,
- Dottorato di ricerca,
- Scuole di Specializzazione
- Altre attività di tirocinio ed internato.

- 2. La frequenza può essere revocata dal Responsabile della struttura ospitante in qualsiasi momento anche su proposta motivata del Tutor.
- 3. Il laureato frequentatore ha facoltà di rinunciare alla frequenza o sospenderla per gravi motivi. La rinuncia e la sospensione dovranno essere comunicate preventivamente al Tutor ed alla Struttura ospitante.

Nel caso d'interruzione e revoca della frequenza non è previsto il rimborso del contributo economico.

### Art. 7

## Relazione finale

- 1. Il Tutor, responsabile dell'attività del laureato frequentatore, entro 30 giorni dal termine della frequenza invia al Responsabile della struttura ospitante una breve relazione attestante l'effettiva frequenza del laureato e l'attività svolta.
- 2. Le certificazioni attestanti l'effettuazione dei periodi di frequenza sono, a richiesta dell'interessato, rilasciate dalla struttura ospitante a seguito della relazione del Tutor responsabile.